



COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 123 DEL 13-10-2026 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI NECESSARI AL FINE DI PERMETTERE IL PASSAGGIO IN SICUREZZA DELLA GARA CICLISTICA "37° CAMPIONATO SOCIALE" NELLA GIORNATA DEL 18 OTTOBRE 2026.

IL COMANDANTE

PREMESSO che in data 09.10.2026, prot. 26753, perveniva comunicazione da parte della Società Ciclistica Unione Sportiva Nervianese 1919, recante la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica "37° CAMPIONATO SOCIALE";

VISTI l'artt. 6, 7, 9 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo codice della Strada" e relativo Regolamento d'esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/92);

CONSIDERATO che per garantire il corretto svolgimento della gara si rende necessario adottare provvedimenti atti a garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche della strada;

RILEVATA inoltre l'effettiva necessità di istituire il divieto di sosta nei tratti di strada interessati per ragioni di viabilità e sicurezza;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza all'adozione del provvedimento in qualità Responsabile del Comando Unico Nerviano Pogliano, come da Decreto Sindacale di Nerviano n. 1 del 02/01/2026;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al seguito della gara, limitatamente al tempo necessario al transito della medesima, a partire dalle ore 08.30 del giorno 18 ottobre 2026 nelle seguenti vie:

- **Via Monsignor Piazza;**
- **Via Cavour;**
- **Via Ticino;**
- **Via 1° Maggio.**

AVVERTE

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S)

RENDE NOTO

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Nerviano.

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.lg. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

In relazione al combinato disposto dell'art 37, comma 3° del D.lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni e integrazioni.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza, è il Dott. Stefano Palmeri.

IL COMANDANTE
Dr. Stefano Palmeri